



**AERANTI-CORALLO**

Le imprese radiotelevisive locali, satellitari e via internet

**“La programmazione televisiva  
disposizioni normative e regolamentari”**

*Avv. Mauro Maiolini*

**Roma, lì 22 maggio 2012**

## **PREMESSA**

**Obiettivo del presente seminario è quello di offrire all'operatore televisivo un breve memorandum degli obblighi vigenti per le trasmissioni televisive digitali, sia (più brevemente) riferiti all'operatore di rete e sia riferiti al fornitore di servizi di media audiovisivi.**

**La normativa di riferimento in proposito è contenuta nel Decreto Legislativo n.177/2005 recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e nella Delibera n.353/11/CONS dell'Agcom recante il Nuovo Regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.**

## **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (1/4)**

- **Dichiarazione di inizio attività ai fini dell'acquisizione della autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete ai sensi dell'art. 25 del Dlgs 1 agosto 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche) da inoltrare al Ministero**
- **Diritto di uso temporaneo delle frequenze assegnate, in attesa dell'esito delle negoziazioni internazionali e della eventuale conseguente modifica da parte dell'Agcom del piano di assegnazione delle frequenze**

## **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (2/4)**

- **Assegnazione subordinata alla verifica di legittimità di esercizio di ogni impianto precedentemente esercito nell'area tecnica**
- **Conversione degli impianti secondo il masterplan**
- **Spegnimento degli impianti non previsti dal masterplan**
- **Obbligo di realizzare e attivare la rete entro sei mesi a partire dallo switch off dell'area interessata**
- **Obbligo di presentare progetto di rete entro sei mesi secondo il documento di pianificazione delle Reti di Riferimento stabilito dalla Agcom**

## **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (3/4)**

- **Obbligo di rispetto delle condizioni previste dal Codice delle comunicazioni elettroniche (rispetto delle norme in materia di autorizzazione generale e di diritti di uso delle frequenze, di cui agli artt. 25, 27, 28, 32, 33)**
- **Trasmissione di almeno 6 marchi/palinsesti SD, ovvero 3 marchi/palinsesti HD, ovvero 1 marchio palinsesto Hd e 3 marchi palinsesti SD, ovvero possibilità (previa autorizzazione del Ministero) di ulteriori diverse configurazioni del multiplex, utilizzando altri system variant di trasmissione**

## **OBBLIGHI DEGLI OPERATORI DI RETE TELEVISIVI IN AMBITO LOCALE (4/4)**

- **Obbligo (must carry) di veicolare almeno due contenuti di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale non collocati utilmente nella graduatoria regionale con tariffe e contratti come definiti dall'art. 27 della delibera 353/11/CONS dell'Agcom (vedi tavola successiva)**
- **Divieto di ospitare nel proprio blocco di diffusione fornitori di servizi di media audiovisivi privi del titolo abilitativo**

## **DISCIPLINA DEL MUST CARRY (1/2)**

- **Entro 15 giorni dall'approvazione delle graduatorie, comunicazione dei listini di cessione della capacità trasmissiva all'Agcom da parte dei soggetti utilmente collocati in graduatoria**
- **Nei successivi 5 giorni pubblicazione di tali listini sul sito internet dell'Agcom**
- **Nei successivi 15 giorni, manifestazione di interesse per la scelta della rete da parte dei soggetti esclusi dalla graduatoria**

## **DISCIPLINA DEL MUST CARRY (2/2)**

- **Nei successivi 15 giorni definizione degli abbinamenti tra reti e contenuti da parte dell'Agcom**
- **Successiva stipula dei contratti di fornitura di capacità trasmissiva secondo le disposizioni dell'art. 27 della delibera 353/11/CONS dell'Agcom**



**NEGOZIAZIONE DI CAPACITA' TRASMISSIVA SUL LIBERO MERCATO  
(ART. 26 DELLA DEL. 353/11/CONS)**

- **I contratti possono essere stipulati liberamente, ma devono essere sottoposti preventivamente all'Agcom**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (1/9)**

- **L'autorizzazione ha durata di dodici anni ed è rinnovabile**
- **Il fornitore di servizi di media audiovisivi è chi ha la responsabilità editoriale dei contenuti che vengono diffusi**
- **Il fornitore di servizi di media audiovisivi comunitario ha l'obbligo di diffondere programmi originali autoprodotti per almeno il cinquanta per cento dell'orario di programmazione giornaliero tra le 7.00 e le 21.00 e trasmette pubblicità per non oltre il 5% di ogni ora di diffusione**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (2/9)**

- **Le trasmissioni in mancanza di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi comportano le sanzioni amministrative pecuniarie dell'art. 98, comma 2 del Codice delle comunicazioni elettroniche (da € 15.000 a € 2.500.000 in equo rapporto alla gravità del fatto)**
- **Obbligo di identificare il proprio palinsesto con unico marchio per non meno di 24 ore settimanali, esclusa la ripetizione di programmi e le immagini fisse**
- **Obbligo alla conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla trasmissione (per ogni marchio/palinsesto diffuso)**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (3/9)**

- **Obbligo di compilare mensilmente il registro dei programmi per ogni marchio/palinstesto diffuso. A breve peraltro l'Agcom approverà un formato elettronico del registro dei programmi che ne renderà più agevole la compilazione**
  
- **Obbligo di separazione contabile qualora il fornitore di servizi di media audiovisivi sia anche fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta**
  
- **Obbligo al rispetto delle disposizioni in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite già applicabili alle trasmissioni televisive su frequenze terrestri in tecnica analogica svolte in ambito locale**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (4/9)**

- **Nei programmi che non siano ad accesso condizionato, obbligo al rispetto delle norme in materia di tutela dei minori. Divieto di diffusione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori (salvo che non siano ad accesso condizionato e diffusi nella fascia oraria tra le ore 24.00 e le ore 7.00)**
- **Obbligo di adozione a tutela dei minori di sistemi di segnalazione e controllo da parte della famiglia del contenuto dei programmi, adottando gli accorgimenti tecnici previsti a tutela dei minori in sede di presentazione della domanda**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (5/9)**

- **Obbligo di assumere iniziative tecniche ed editoriali volte a favorire la ricezione dei programmi da parte di persone con handicap sensoriali**
- **Obbligo di iscrizione della testata giornalistica al registro stampa del tribunale competente ovvero al ROC presso l'Agcom. In proposito obbligo di rettifica ex art. 32 quinquies, comma 2 del Testo Unico**
- **Obbligo di rispetto delle norme in materia di provvidenze editoria, se richieste**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (6/9)**

- **L'autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi costituisce titolo per la trasmissione differita dello stesso palinsesto (art. 3 comma 7 delibera 353/11/CONS)**
  
- **Limiti alla possibilità di diffondere contenuti nazionali da parte degli operatori di rete in ambito locale (max 2 marchi/palinsesti) (art. 18 comma 3 lettera a) Delibera 353/11/CONS)**
  
- **Il soggetto assegnatario della numerazione LCN è tenuto a mantenere in costante esercizio il marchio/palinsesto corrispondente al numero attribuito e a rispettare tutte le condizioni di utilizzo di cui alla delibera 366/10/CONS Agcom**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (7/9)**

- **Il marchio/palinesesto deve essere diffuso entro tre mesi dall'assegnazione del numero LCN, pena la revoca del provvedimento di autorizzazione per fornitore di servizi di media audiovisivi e di assegnazione del numero LCN, qualora non si provveda entro 7 giorni dall'avvio del procedimento con invito a regolarizzare la posizione**
- **L'attribuzione della numerazione LCN ha durata pari a quella della corrispondente autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi**



## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (8/9)**

- **In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, obbligo di chiedere al MSE conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al genere di programmazione trasmesso**
- **Divieto di irradiare programmi di contenuto pornografico e/o di astrologia, cartomanzia o pronostici nel primo arco di numerazione LCN**

## **OBBLIGHI DEI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI IN AMBITO LOCALE (9/9)**

- **In caso di mancato rispetto della delibera 366/10/CONS dell'Agcom e di mancato costante esercizio del marchio/palinese, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero per un periodo fino a 2 anni (occorre provvedere entro 7 giorni dopo aver ricevuto comunicazione di avvio procedimento e invito a regolarizzare la posizione)**
- **In caso di reiterata violazione entro tre anni successivi a una sospensione, viene disposta la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero**